CAMERA DEI DEPUTATI N. 544-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(AZARA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MALVESTITI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BRESCIANI TURRONI)

nella seduta del 19 dicembre 1953

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali

Presentato alla Presidenza il 29 gennaio 1954

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto legge 19 dicembre 1953, n. 916, concernente modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947,

n. 1, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale ».

All'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale ».